

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1043-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1960

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente la istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è stato anche richiamato nella relazione al disegno di legge n. 1043, ai fini della conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, con decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, è stata gravata l'importazione di strutto dalla Francia da un coefficiente di compensazione di lire 90 per chilogrammo, da riscuotersi in aggiunta al dazio doganale e agli altri diritti allo scopo di neutralizzare il premio di esportazione a suo tempo stabilito dalle autorità governative francesi, nella misura di franchi 50 per chilogrammo e ciò in applicazione dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali (suppl. n. 2 *Gazzetta ufficiale* n. 315, 31 dicembre 1958).

« Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura di cui beneficino alla esportazione dal paese di origine o di provenienza cagioni grave perturba-

mento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato e del successivo articolo 11 ».

« I provvedimenti previsti dagli articoli 8, 9, 10, possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

Il che ha determinato la diminuzione delle importazioni di strutto dalla Francia prima e la cessazione di tali importazioni poi, mentre, per converso, trattandosi di dazi fungibili, ha determinato l'aumento delle importazioni del lardo dalla Francia come si desume dal seguente prospetto avendo la Francia, nel contempo, concesso un premio di esportazione di franchi 30 per chilogrammo per l'esportazione del lardo:

	STRUTTO		LARDO	
	Quantità Quintali	Valore 000 Lit.	Quantità Quintali	Valore 000 Lit.
1955 - totale	8.724	157.172	18.489	290.933
Francia	4.498	74.157	17.079	271.280
1956 - totale	56.586	949.445	41.213	619.086
Francia	46.910	767.640	40.684	609.835
1957 - totale	18.600	335.028	43.586	577.098
Francia	1.050	17.282	40.797	495.039
1958 - totale	13.228	208.532	45.719	562.746
Francia	—	—	40.147	508.993
1959 - totale	54.370	806.002	77.457	945.261
Francia	—	—	77.457	945.261

Vane sono state le richieste alle autorità francesi per ottenere la revoca degli anzidetti premi all'esportazione, sicchè si è resa necessaria la predisposizione del provvedimento allo scopo di venire incontro alle esigenze del nostro settore agricolo interessato.

La Commissione ad unanimità ha espresso l'avviso della necessità della conversione in legge del decreto non senza aver richiamato, e giustamente, l'articolo 91 della Convenzione

del 25 marzo 1957, perchè si possa avere una attività conforme allo spirito di tale articolo da parte di tutte le parti contraenti, articolo non rispettato nella fattispecie e del preciso seguente tenore:

« 1. — Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato constatata l'esistenza di pratiche *dumping* eserci-

tate all'interno del Mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Quando le pratiche di *dumping* continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e modalità.

2. — Dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possono essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione

stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo ».

Nel contempo, tenuto conto del nuovo tasso di cambio francese, nonché della riduzione da franchi 50 a 40 il chilogrammo del premio francese sullo strutto, si è resa necessaria la riduzione del diritto compensativo su quest'ultimo. In conseguenza i diritti compensativi proposti sono di lire 50 per chilogrammo per lo strutto (frs. p. 40 per 1,28) e di lire 38 per chilogrammo per il lardo (aliquota di 30 frs. per 1,28).

Concludo, per intanto, perchè l'articolo unico del disegno di legge sia approvato.

CONTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.